

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 200

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1992

Agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi e loro derivati con la conseguente riduzione dei prezzi della benzina, del gasolio e dei carburanti in genere, per l'incentivazione della economia siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - L'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che fino agli inizi degli anni '80 è stato basato sulla utilizzazione delle risorse meridionali quali esse erano, pur avendo avuto il grande merito di aver fatto progredire l'economia meridionale in tempi brevi, addirittura superando la velocità di crescita dell'economia del Centro-Nord, ha iniziato, con la fine degli anni '70, a dare segni di esaurimento.

La nuova strategia per il Mezzogiorno ha posto in questo ultimo decennio come suo obiettivo centrale e strategico il mutamento strutturale dei settori economici e sociali, dando vita ad una politica molto più complessa con risultati che non hanno

avuto - purtroppo - l'esito sperato in quanto, pur essendo state innestate grosse strutture industriali, sono mancati completamente i relativi servizi e le relative attrezzature indispensabili per un concreto sviluppo della politica industriale nel Mezzogiorno ed in particolare in Sicilia.

Nell'ambito delle problematiche meridionali la Sicilia ha delle caratteristiche peculiari: il reddito *pro capite* del siciliano è uno dei più bassi di tutta Italia e addirittura il triangolo formato dalle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta viene denominato il «triangolo della miseria»; la mancata realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, l'assenza di trasporti efficienti a prezzi politici, hanno fatto sì che l'econo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mia siciliana, anzichè svilupparsi ed inserirsi nel contesto economico italiano ed europeo, andasse sempre più alla deriva.

È quindi necessario eliminare subito lo stato di degrado economico della Sicilia e realizzare quelle strutture di collegamento che rendano possibile lo sviluppo economico dell'isola e rafforzino i legami spirituali tra il popolo siciliano e la comunità italiana.

Considerato che la Sicilia ha una popolazione che rappresenta circa il 9 per cento di quella italiana e che contribuisce solo per il 3,5 per cento alla formazione del prodotto nazionale lordo, si rende necessario sollecitare interventi efficaci per curare il grave stato di salute dell'economia siciliana.

Il presente disegno di legge mira essenzialmente ad incidere sullo sviluppo econo-

mico dell'isola siciliana esentando nella misura dell'80 per cento dell'intero carico fiscale i prodotti petroliferi estratti e raffinati in Sicilia e del 100 per cento nel caso in cui tali prodotti vengano impiegati e consumati da industrie e stabilimenti ivi operanti.

Non può essere trascurato il fatto che l'estrazione e la raffinazione del greggio comportano dei danni ecologici devastanti sia al territorio che alla fauna e flora e soprattutto alle persone, e questo provvedimento mira anche a risarcire la Sicilia per il danno subito da tali procedimenti.

Per favorire una ripresa industriale della Sicilia - più volte auspicata dal Governo nazionale - è necessario un rilancio concreto dell'economia siciliana e, riducendo il costo unitario di singoli beni ivi prodotti, si può realizzare senza dubbio tale ripresa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di bilanciare parzialmente lo squilibrio economico e sociale esistente tra il territorio dello Stato ed il territorio della Regione siciliana e per risarcire la stessa regione del danno ecologico derivante dalla estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e loro derivati è concessa per tutti i veicoli a motore immatricolati nelle province siciliane una esenzione della misura dell'80 per cento dell'intero carico fiscale, compresa l'imposta sul valore aggiunto, gravante sui prodotti petroliferi estratti e raffinati nella stessa regione, e loro derivati.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è anche concessa sul gas e sul gasolio per autotrazione e per riscaldamento consumati nel territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. L'esenzione fiscale per i prodotti di cui all'articolo 1 è pari al 100 per cento del carico fiscale nel caso in cui i prodotti vengano impiegati e consumati da industrie e stabilimenti operanti in Sicilia.

Art. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è ridotto della misura necessaria a compensare, per il 50 per cento, il minor gettito fiscale conseguente all'applicazione della presente legge. Il restante 50 per cento rimane a carico del bilancio dello Stato, a titolo di risarcimento del danno ecologico causato alla Sicilia dalla estrazione e raffinazione del petrolio greggio.